



ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Viale Piave N° 39 int 3 Tel. 0522- 451787
Indirizzo P.E.C collegioostetriche.re@pec.it
Indirizzo e-mail info@ostetrichereggioemilia.it
Sito: www.ostetrichereggioemilia.it

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

- Art. 1 Disposizioni di carattere generale.
- Art. 2 Ambito di applicazione.
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Prevenzione della corruzione.
- Art. 5 Trasparenza e tracciabilità.
- Art. 6 Rapporti con il pubblico.
- Art. 7 Contratti e altri atti negoziali.
- Art. 8 Vigilanza, monitoraggio e attività formative.
- Art. 9 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.
- Art. 10 Disposizioni finali

Art. 1 Disposizioni di carattere generale.

Il presente Codice, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, integra e specifica, secondo le peculiarità della stessa amministrazione, gli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito "Codice generale"), cui si fa rinvio per quanto non espressamente regolato.

Le disposizioni del presente codice di comportamento costituiscono integrazione e specificazione degli obblighi di integrità, diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che devono caratterizzare il corretto comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi del Codice di comportamento generale dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16/4/2013 n. 62

Art. 2 Ambito di applicazione.

in assenza di personale dipendente, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari delle cariche e a tutti i componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, ai soggetti responsabili e ai loro collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi che abbiano rapporti contrattuali con il Collegio Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia.

A tal fine negli atti di nomina o d'incarico, nei disciplinari e nei contratti l'Ordine Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia provvederà ad inserire un'apposita disposizione e clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.

Art. 3 Principi generali

Tutti i componenti dell'Ordine devono rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale codice di comportamento, ai fini dell'art.54 del Dlgs 30/3/2001, n. 165, definisce i doveri

minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del C.D. alla prima riunione dello stesso.

Il Dlgs 39/2013 elenca le cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione. L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni impeditive previste dal D.lgs 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 1 del dlgs 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità delle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, "Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato *"Responsabile, cura, anche attraverso le disposizioni del PN anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico ed ente del diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità del presente Decreto"*.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, il collegio provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso. Il collegio, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso.

Art. 4 Prevenzione della corruzione.

Il dipendente e/o collaboratore rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ordine Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia ed, in particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Reggio Emilia, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al Responsabile della corruzione eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m., fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la persona che denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'ANAC, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Chiunque effettua la segnalazione gode della tutela dell'anonimato in ogni contesto inerente la segnalazione.

I destinatari delle segnalazioni adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità ai sensi dall'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Le disposizioni a tutela dell'anonimato di cui al presente articolo, oltreché quelle di esclusioni dell'accesso documentale, non si applicano nei casi in cui la legge non lo consenta come nel caso di indagini penali, tributarie e amministrative.

Chiunque venga a conoscenza della segnalazione e dell'identità del segnalante è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza.

Ai sensi dell'art.54-bis, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione che l'Ordine delle Ostetriche della provincia di Reggio Emilia ha l'onere di intraprendere.

Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata unicamente a soggetti autorizzati, ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

Nel caso in cui il segnalante ritenga di aver subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, valutata la sussistenza degli elementi, effettua la segnalazione della situazione al dirigente sovraordinato al dipendente che ha operato la discriminazione.

Art. 6 Trasparenza e tracciabilità.

Il Presidente del C.D. assicura il tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e in conformità con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente del C.D., nello svolgimento della propria attività, utilizza sistemi di gestione digitale dei flussi documentali, messi a disposizione dall'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, anche al fine di garantire la costante tracciabilità dei documenti e dei processi decisionali adottati.

Art. 7 Rapporti con il pubblico.

Il componente del C.D. in rapporto con il pubblico o con gli utenti dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia si identifica o si fa riconoscere ed opera con correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, favorendo e promuovendo l'uso della posta elettronica certificata per la corrispondenza in entrata e per quella in uscita; per le comunicazioni interne all'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, predilige i mezzi telefonici e telematici.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il membro del CD rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei principi d'integrità ed imparzialità dell'azione amministrativa, il componente del C.D. si astiene da dichiarazioni pubbliche che risultino offensive o che possano nuocere all'immagine dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia.

Nella partecipazione a convegni, seminari, manifestazioni pubbliche, comunque denominate, corsi di formazione e nelle pubblicazioni che vertono su materie di competenza dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, il componente del C.D., ove non sia stato espressamente incaricato dall'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, è tenuto a precisare che le opinioni espresse hanno carattere personale e non impegnano in alcun modo la responsabilità dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia.

Il membro del C.D. che intende utilizzare a scopi scientifici o intellettuali dati in possesso dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia comunica preventivamente al Presidente le informazioni che ritiene di utilizzare, per consentire di verificare l'esclusione della violazione di diritti di terzi.

Il Consigliere preposto dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia fornisce informazioni sulla struttura, gli uffici, i servizi, gli orari, sui requisiti necessari per l'attuazione dei procedimenti di competenza dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, agevola l'accesso ai documenti amministrativi in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accesso e

trasparenza e, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, rileva il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati dall'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia e riceve le segnalazioni di eventuali disservizi.

Il Consigliere, compatibilmente con le norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa, osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostacolano all'accoglimento della richiesta.

Art. 8 Contratti e altri atti negoziali.

Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, Il membro del CD non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto.

Il Consigliere non conclude, per conto del Collegio delle Ostetriche di Reggio Emilia, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il Collegio delle Ostetriche di Reggio Emilia concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali Il rappresentante del CD abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio o precedentemente, costui si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Art. 9 Vigilanza, monitoraggio e attività formative.

Ai sensi dell'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sull'applicazione del Codice e delle disposizioni previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.

Art. 10 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del rappresentante del CD, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ordine delle Ostetriche di Reggio Emilia.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 11 Disposizioni finali

Il Codice è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine delle Ostetriche della provincia di Reggio Emilia.